

2012



Editore:

www.commercialistatelematico.com

Autore: Enrico Larocca

Gli accordi di ristrutturazione del debito (art. 182 – bis L.F.)

L'accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall'art. 182 – bis della Legge Fallimentare rientra tra le procedure concorsuali contemplate dall'art. 101 del Tuir. Pertanto, per il debitore la sopravvenienza attiva conseguente all'accordo non costituisce provento tassabile; mentre il creditore potrà portare la corrispondente sopravvenienza passiva in deduzione dal reddito fiscale.

Aspetti generali

L'art. 182 bis della Legge fallimentare recita: *L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'art. 168 secondo comma. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell' articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.*



Ricordiamo che la materia è stata oggetto di apposito principio contabile (O.I.C. n. 6 intitolato: *Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio*) che ha fornito le indicazioni in ordine al trattamento contabile e di bilancio delle operazioni di ristrutturazione del debito.

Ritornando alla norma di diritto fallimentare che è oggetto del presente intervento, va detto che la validità dell'accordo di ristrutturazione del debito è condizionata:

a) dal "quorum di adesione dei creditori" che deve essere almeno del 60 % dei debiti iscritti in bilancio;

b) dall'allegazione di una relazione redatta da un professionista che risulti iscritto all'Albo dei revisori legali dei conti che attesti "la fattibilità dell'accordo".

In linea di massima, l'accordo prevede che i creditori rinuncino ad una frazione dei loro crediti verso la società debitrice al fine di consentire alla medesima di:

- realizzare il proprio attivo;
- di pagare i debiti risultanti dall'accordo di ristrutturazione.

Nel corso degli ultimi anni, con crescente frequenza, si è assistito a situazioni in cui le imprese non sono state in grado di soddisfare i loro debiti, a causa di gravi e spesso perduranti difficoltà economiche e/o finanziarie. La ristrutturazione del debito, allora, è divenuta un tema di grande attualità, laddove gli accordi tra debitore e creditore – prevedendo un sacrificio economico da parte del creditore – vengono posti in essere, vuoi per risanare l'esposizione finanziaria del debitore (evitando l'assoggettamento alle procedure concorsuali), vuoi per minimizzare le potenziali perdite dei creditori. La ristrutturazione del debito può essere effettuata seguendo differenti modalità. Ad esempio, l'accordo tra il debitore e il creditore può prevedere la modifica dei termini originari del debito con lo scopo di posticipare o ridurre i pagamenti futuri che il debitore deve effettuare nei confronti del creditore; ciò nella speranza che la situazione finanziaria del debitore possa migliorare tanto da riuscire a soddisfare il creditore. La ristrutturazione del debito può avvenire anche attraverso la cessione di attività del debitore al creditore o a terzi (sulla falsa riga della *cessio bonorum* del concordato fallimentare), con successivo trasferimento del ricavato delle attività cedute al creditore, ovvero mediante la conversione del debito in quote del capitale del debitore e il trasferimento delle stesse al creditore. Con la riforma delle procedure concorsuali, il legislatore ha introdotto alcuni istituti volti a facilitare la composizione negoziale della crisi di impresa ricorrendo, appunto, alla ristrutturazione della esposizione debitoria aziendale. Tali istituti sono espressamente disciplinati dall'art. 160 L.F., relativo al concordato preventivo nel caso in cui l'imprenditore decida di ristrutturare i debiti e provvedere alla soddisfazione dei creditori "... attraverso qualsiasi forma"; dall' art. 182-*bis* L.F., dedicato agli accordi di ristrutturazione dei debiti e dall'art. 67, comma terzo, lett. d) L.F. recante la disciplina del piano di risanamento attestato.

Il Caso

La situazione patrimoniale precedente l'accordo di ristrutturazione potrebbe presentarsi come segue:

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	IMPORTI	PASSIVO	IMPORTI
IMMOBILI	2.000.000	DEBITI	4.000.000
TITOLI	500.000		
TOTALE ATTIVO	2.500.000	TOTALE PASSIVO	4.000.000
DEFICIT PATRIMONIALE	1.500.000		
TOTALE A PAREGGIO	4.000.000	TOTALE A PAREGGIO	4.000.000

In questa condizione la società è "in stato di insolvenza" e gli amministratori decidono di ricorrere alla procedura di cui all'art. 182-bis della L.F. I creditori raggiungono l'accordo con la società debitrice, rinunciando alla quota di crediti di 1.500.000 Euro. L'accordo, dunque, elimina il deficit patrimoniale e lo stato di insolvenza. La società debitrice iscrive una sopravvenienza attiva con la scrittura:

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Debiti diversi	P - D 14	1.500.000,00	
Sopravvenienze Attive	CE - E 20		1.500.000,00
Rilevazione della sopravvenienza attiva conseguente all'accordo di ristrutturazione			



A seguito delle modifiche apportate dall'art. 13 del D.L. 22/06/2012 n. 83, la sopravvenienza che scaturisce dall'accordo di ristrutturazione del debito previsto dall'art. 182-bis della L.F. è fiscalmente irrilevante per la società debitrice e fiscalmente deducibile per i creditori.


Perdite su crediti derivanti dalla rinuncia conseguente all'accordo di ristrutturazione del debito.

- rientrano nell'art. 101, co. 5 del TUIR e conseguentemente sono fiscalmente deducibili per i creditori che hanno aderito all'accordo, a partire dalla data di omologazione del decreto a cura del Tribunale. Con la modifica legislativa apportata dal D.L. 83/2012, si ritiene superato l'orientamento ministeriale volto ad escludere l'accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall'art. 182-bis dal novero delle procedure concorsuali indicate nell'art. 101 del Tuir, che conferiscono ai creditori il diritto alla deduzione integrale delle perdite su crediti.

Sopravvenienza per i debitori fruitori dell'accordo di ristrutturazione del debito

- la sopravvenienza attiva conseguente alla riduzione parziale del debito per effetto dell'accordo, non costituisce componente positivo del reddito fiscale per la società debitrice, per la parte che eccede le perdite di cui all'art. 84 del Tuir

Così, ad esempio, ritornando al caso precedente, in presenza di perdite fiscali pregresse di 400.000 Euro e di perdite periodo di Euro 500.000, l'eccedenza della sopravvenienza di 600.000 Euro, non è fiscalmente rilevante¹.



Schema di calcolo della processo di riassorbimento della sopravvenienza

¹ Per un approfondimento si veda F. Dezzani e L. Dezzani in "Il Fisco" n. 30/2012, fasc. 1, ed. WKI, pag. 4761 e ss.



In caso di perdite maggiori della sopravvenienza attiva le stesse si considereranno fiscalmente compensate fino a concorrenza del valore della sopravvenienza attiva.

La modifica dell'ammontare degli interessi maturandi e dei tempi di pagamento

La modifica dell'ammontare degli interessi maturandi e/o dei tempi di pagamento dei debiti, non configura alcun provento per il debitore, sebbene il valore economico del debito sia inferiore al valore contabile. Non potendolo considerare "provento realizzato" alla data dell'accordo, occorrerà ripartirlo "per competenza" su tutta la durata residua del debito. Inoltre, occorrerà, relazionare nella Nota Integrativa, degli effetti della ristrutturazione del debito, così come prescrive il principio contabile n. 19 il quale afferma che per tutti i debiti finanziari a medio e lungo termine, senza interessi o con interessi molto bassi, il beneficio connesso alla dilazione di pagamento non onerosa o parzialmente onerosa, per il principio della prudenza, non è enucleato e va riconosciuto anticipatamente (par. M XII). Il medesimo principio afferma che nel caso di cambiamento del termine di pagamento da breve a medio e lungo termine, senza interessi o con interesse irragionevolmente basso, nessuna componente a titolo di interesse è scorporata in quanto il beneficio va ripartito per competenza durante il periodo di durata del prestito. Qualora, il prestito fruisca di una sospensione, gli interessi devono essere rilevati, in ogni caso, "per competenza".

La rinuncia dei soci ai crediti verso la società per finanziamenti

La rinuncia dei soci alla restituzione di un prestito a favore della società, va rilevata come incremento delle riserve, senza transito dal Conto Economico e ciò anche in perfetta assonanza con il provvedimento che ha istituito l'A.C.E². Per cui nel caso di rinuncia dei soci ad un credito verso la società per finanziamenti di 500.000 Euro occorrerebbe rilevare a P.D. la seguente scrittura:

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Debiti verso soci per finanziamenti	P - D 3)	500.000,00	
Riserva per versamento soci in c/capitale	P - A VII)		500.000,00
Rilevazione della rinuncia al rimborso dei soci e conversione in conferimento			

² [Enrico Larocca, il Commercialista Telematico del 19/04/2012, in un articolo dal titolo: L' Aiuto alla Crescita Economica : aspetti operativi e contabili.](#)

I costi connessi alle operazioni di ristrutturazione del debito

I costi connessi alla ristrutturazione del debito si distinguono in:

- costi di consulenza professionale;
- commissioni ed oneri per servizi finanziari;
- costi residuali connessi all'operazione di ristrutturazione.

Procedendo ad una ricognizione dei principali costi connessi all'operazione, è possibile, in via esemplificativa, individuarli in:

- 1) **costi connessi alle pratiche legali e notarili;**
- 2) **costi professionali connessi alla redazione del piano di ristrutturazione del debito** (*retainer fee* che è un costo fisso spettante in ogni caso al professionista e ai fornitori di servizi in relazione al contratto di assistenza nell'operazione, *success fee* che è un compenso di natura variabile connesso ai risultati dell'accordo, per cui ad ogni riduzione del debito in essere cresce la quota variabile spettante al professionista);
- 3) **costi connessi all'attestazione professionale di validità del piano;**
- 4) **costi connessi alle attività di raccolta e di verifica delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale, strategica, fiscale ed ambientale relativamente ad una azienda in modo da ottenere una fotografia particolareggiata della realtà in essere** (i costi di *due diligence*)

I costi precedentemente elencati verranno rilevati "per competenza" nell'esercizio di sostenimento non potendo configurarsi ipotesi di "capitalizzazione" degli stessi, stante l'impossibilità o la difficoltà di dimostrare la capacità di detti oneri di produrre benefici futuri. Inoltre, pur essendo costi di natura professionale, si procederà ad una riclassificazione di detti costi nell'area dei costi di natura straordinaria (area E), in ossequio ad un criterio di natura funzionale. Per quanto riguarda, invece, i costi variabili di tipo *success fee*, tenendo conto dell'incertezza sia in ordine alla misura sia in ordine al momento di verifica degli stessi, si ritiene inevitabile rimandarne l'iscrizione al momento di liquidazione definitiva.

A partita doppia, la rilevazione di costi professionali di tipo "retainer fee" per 25.000 Euro + I.V.A. avverrà con la scrittura:

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Costi di ristrutturazione del debito	CE - E 21)	25.000,00	
IVA ns/credito	A - C II 4 bis)	5.250,00	
Debiti verso fornitori	P - D 7)		30.250,00
Ricevuta fattura n..... del .././..... del dr. Andrea Bianchi			

Matera, 22/07/2012

Enrico Larocca

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2012 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.